

REFERENDUM POPOLARI

DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Visto la legge 25 maggio 1976, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa dal popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1976, n. 352;

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati convocati per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Abrrogazione

« Voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2005 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la percezione tributaria"; convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"; e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea"; convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale? »

REFERENDUM POPOLARE N. 2

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
in base all'adeguatezza remunerativa del capitale investito

Abrrogazione parziale di norma

« Voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"? »

REFERENDUM POPOLARE N. 3

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare

Abrrogazione parziale di norma

« Voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la percezione tributaria", limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare"; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"; limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono alresti stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo"; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione e nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto diviso di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per"; art. 25, comma 2, lettera h), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi"; art. 25, comma 2, lettera i): "l) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già emesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AECOSCE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali sono definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare"; art. 25, comma 2, lettera j), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi"; art. 25, comma 2, lettera k), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli eventuali le utiviti nucleari e postavano essere"; art. 25, comma 2, lettera m): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning"; art. 25, comma 2, lettera m), limitatamente alla virgo che segue le parole "per le popolazioni"; art. 25, comma 2, lettera n), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 25, comma 2, lettera o): "q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una appropriata campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità"; art. 25, comma 3, "Sei giudizi davanti agli organi di giurisdizione amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asseverimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale»; art. 26: art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "istituzione, l'esercizio e la"; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture"; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture periferiali"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola "medesime"; art. 29, comma 5, lettera h): "l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovute alle operazioni degli impianti nucleari ed al'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie"; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio o"; art. 133, comma 1, lettera o), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole: "ivi compresa quelle intesi l'energia da fonte nucleare"; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure comprensive e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico"; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di pro-

duzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; art. 1, comma 1, lettera a): "ai procedimenti autorizzativi e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse"; art. 1, comma 1, lettera b): "b) il fondo per la disattivazione degli impianti nucleari"; art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati"; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e) future"; art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";"; art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescritive di cui al presente decreto"; art. 2, comma 1, lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'installazione di impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'installamento di uno o più impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi compresi le strutture situate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessaria all'immersione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche"; art. 2, comma 1, lettera f): "f) "operatori" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse di volerle di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare"; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "benefici economici e sociali e definisce le linee guida del processo di realizzazione"; art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; art. 3, comma 3, lettera a): "a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione"; art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale"; art. 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali"; art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apporare, attraverso il rientro all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia rischio alla riunione degli imprenditori chimico-fisici"; art. 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma"; art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalità realizzative dall'assegnazione delle autorizzazioni di efficienza nei tempi e nei costi e come strumento di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazioni di specifici indirizzi"; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a vita finita, per i nuovi indirizzi e per gli altri"; art. 3, comma 3, lettera h): "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera i): "j) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adegumamenti dello stesso al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera l): "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese, disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "dalla disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "dove dagli operatori intercessi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo"; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: ", sulla base delle valutazioni derivanti dal proscioglimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 97; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2"; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12"; art. 27, comma 29, art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferita ai rifiuti radioattivi provenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi provenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti"; art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4"; art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dal Catt. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13"; l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli art. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393"; »

REFERENDUM POPOLARE N. 4

Abrrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale,
quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale

« Voi che siano abrogate l'art. 1, commi 1, 2, 3, 3, 5, 6, nonché l'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza" ? »

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2011.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011:

- nel giorno di DOMENICA 12 GIUGNO 2011 la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà sino alle ore 22 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;

- nel giorno di LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011 la votazione avrà inizio alle ore 7 del mattino e proseguirà sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

IL SINDACO
ALEANDRO MURRAS

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO

LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO